

Homepage

Il Comune

I Servizi

II Paese

Varie

٩

TASI 2018 - ACCONTO

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TA.S.I. 2018

NON CI SONO VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO 2017

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

ESENTI (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)

1) LA QUOTA INQUILINO - COMODATARIO è stata ABOLITA limitatamente ai casi in cui sia destinata ad ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze). L'abolizione è prevista solo per l'utilizzatore o inquilino mentre il proprietario continua a versare la quota del 70%.

COMODATI D'USO

la base imponibile è ridotta del 50% per le unità abitative (eccetto categorie catastali A1-A9-A8 e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli)

requisiti obbligatori:

2)

3)

- A) il comodante (proprietario) possieda un solo immobile in Italia (l'immobile che concede in comodato);
- B) risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
 - C) contratto (verbale o scritto) registrato.
 - N.B. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune l'immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le solite categorie di lusso A1-A8-A9).
 - N.B. obbligo di presentazione dichiarazione su modulo IMU da presentare all'ufficio tributi

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, N.B. art. 2 comma 3 l'imposta si ottiene applicando l'aliquota stabilita dal Comune e versando il 75 per cento.

N.B. Obbligo di presentazione dichiarazione su modulo IMU da presentare all'Ufficio Tributi

CHI DEVE PAGARE LA TASI

disposizione, al 100% calcolata con aliquota dello 0,2%.

Nel caso in cui un immobile sia occupato o utilizzato da persona diversa dai proprietari, il pagamento della TASI è dovuto anche dagli affittuari/utilizzatori (ad esclusione dell'abitazione principale) nella misura del 30% calcolata con aliquota dello 0.2%.

I proprietari, gli inquilini e i comodatari di immobili appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze.

N.B. In caso di detenzione temporanea di durata inferiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare , la TASI è dovuta per intero dal proprietario

SOGGETTI PASSIVI

Il proprietario;

Il titolare di diritto reale di usufrutto:

Il titolare del diritto di superficie;

Il locatario di bene in leasing;

Il concessionario di aree demaniali;

Il titolare di diritto d'uso:

Il locatario (ad eccezione delle esclusioni previste per legge)

Il comodatario (ad eccezione delle esclusioni previste per legge)

Le imprese costruttrici di fabbricati destinati alla vendita

I proprietari di fabbricati rurali "strumentali"

DETRAZIONI

NON SONO PREVISTE DETRAZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO – AIRE CONTATTARE UFFICIO

(I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, hanno diritto ad una riduzione dei due terzi dell'imposta a condizione che i proprietari siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso.)

COME PAGARE

Con modello F24 reperibili presso le banche, le poste, sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per i codici tributo da riportare sul modello F24 vedere le tabelle allegate.

Codice catastale del Comune di ARENZANO A388

QUANDO PAGARE

- ENTRO IL 18 GIUGNO (acconto)
- ENTRO IL 17 DICEMBRE (saldo)

COME SI CALCOLA LA TASI

Il metodo per calcolare il dovuto è identico a quello per l'IMU. Rendita catastale maggiorata del 5% per il moltiplicatore della casistica oggetto del calcolo . Si ottiene così la base imponibile su cui calcolare il 2 per mille

BASE IMPONIBILE

Rendita catastale dell'immobile, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per:	Tipologia
160	Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
140	Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80	Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
65	Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
55	Per i fabbricati della categoria catastale C/1
Areee fabbricabili	Valore venale in comune commercio

n.b. base imponibile ridotta al 50% limitatamente ai comodati come specificati dalla normativa

Relativamente agli immobili tenuti a disposizioni del proprietario (non locati, non concessi in comodato d'uso ecc.)

ALIQUOTE

Percentuale Applicata	Tipo Aliquota
0,2% (2 per mille)	Aliquota per tutte le categorie catastali e aree fabbricabili inclusi gli immobili merce e le unità destinate ad abitazione principale cat. A1-A8-A9
0,1% (1 per mille)	Fabbricati strumentali, rurali utilizzati da soggetti iscritti ai "Coltivatori"

Relativamente agli immobili il cui possessore non corrisponde all'utilizzatore

Percentuale Applicata	Tipo Locazione	Tipo Aliquota	Ripartizione importi
0,2% (2 per mille)		Per tutti gli immobili di tutte le categorie catastali, concessi a terzi con contratto registrato, escluse le casistiche successive	70% proprietario 30% utilizzatore /locatario / comodatario
0,2% (2 per mille)	Locazioni unità abitative	Per gli immobili locati con contratto registrato a terzi o ceduti in comodato a terzi che li utilizzino come abitazione principale.	70% proprietario ESENTE l' utilizzatore/locatario /comodatario (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1-A8-A9)
0,2% (2 per mille) con riduzione del 25%	Locazioni contratto concordato unità abitative	Per gli immobili locati con contratto concordato aliquota ridotta del 25% (1,50 per mille)	70% proprietario ESENTE locatario se immobile destinato ad abitazione principale (si continua a versare il tributo sulle categorie catastali A1-A8-A9)
0,2% (2 per mille)	comodati previsti dalla normativa calcolato sulla base imponibile ridotta del 50%	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito (LEGGERE ATTENTAMENTE I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA) a parenti in linea retta (genitori figli)	70% proprietario ESENTE utilizzatore/comodatario -
0,1% (1 per mille)		Fabbricati strumentali, rurali utilizzati da soggetti iscritti ai "Coltivatori", proprietari e locatari	70% proprietario 30% utilizzatore/locatario/comodatario

Il calcolo andrà eseguito in modo proporzionale alla percentuale e ai mesi di possesso Nel caso il contratto di locazione, comodato d'uso, o documento attestante il diritto d'uso del fabbricato, fosse intestato a più persone, il versamento del tributo può essere effettuato da un solo soggetto per l'intera quota, possibilmente lo stesso iscritto alla tassa rifiuti.

CODICI	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VERSAMENTO
3958	TASI – tributi per i servizi indivisibili abitazione principale A1-A8-A9
3959	TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961	TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

L'UTILIZZATORE (LOCATARIO-COMODATARIO) DEVE COMUNICARE L'INIZIO DELLA CONDUZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI UTILIZZANDO IL MODULO DELLA DICHIARAZIONE IMU.

RECAPITI

Per eventuali chiarimenti o casistiche particolari contattare l'ufficio ai seguenti numeri:

- 010.9138.211 Marcenaro
- 010.9138.290 Borello
- 010.9138.309 Fassione
- indirizzo email: tributi@comune.arenzano.ge.it

Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio:

- martedì dalle 9,30 alle 11,30
- venerdì dalle 8.00 alle 11.00
- giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Documenti correlati

- Delibera Giunta Comunale n.233 del 25/06/2013 Aree edificabili
- Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- Risoluzione n. 1/D.F./2016 (COMODATI)
- Agenzia Entrate-Informazioni Generali (Registrazioni Comodato)

Calcolo IUC (IMU + TASI) 2018 dal sito amministrazionicomunali.it $\underline{ \text{n.b. digitare} } \text{ le aliquote IMU E TASI e le percentuali TASI sopra esposti }$



Comune di Arenzano - Online dal 1998
Via S.Pallavicino 39 - 16011 Arenzano (GE) - Tel +39.010.9138.1 - Fax +39.010.9138.222 - P.I. 00449500107
Indirizzo P.E.C.: info@pec.comune.arenzano.ge.it - Indirizzo email: info@comune.arenzano.ge.it
Realizzazione, gestione e grafica a cura del Comune di Arenzano - Servizio Sistemi Informativi
I contenuti del sito sono forniti/pubblicati dai rispettivi servizi ed uffici - Privacy - Note Legali - Ultimo agg.to: